



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone
rurali



Repubblica Italiana



Regione Autonoma
De Sardinia
Regione Autonoma
della Sardegna



gruppo azione locale ogliastra

DELIBERA N. 1 DEL 3 FEBBRAIO 2025

AZIONI DI SOSTEGNO ALLA STRATEGIA DI SVILUPPO TERRITORIALE E ALLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE REGIONALE – ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 TRA IL GAL OGLISTRA E IL GAL SULCIS

L'anno duemilaventicinque, il giorno 3 del mese di febbraio alle ore 17:55 si è svolto in modalità videoconferenza, sulla piattaforma telematica Zoom, il Consiglio Direttivo del GAL

Carica	Cognome	Nome	Presenti
Presidente	PILI	VITALE	X
Vice Presidente	SERRAU	MARIANGELA	X
Consigliere	ARZU	DANIELA	
"	BOI	MARIA LUCIA	X
"	CARTA	FRANCESCO	X
"	DOA	ANTONIO	
"	PIRAS	FRANCESCA	X
Totale presenti			5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza della seduta il **Dott. Vitale Pili** nella sua qualità di Presidente.

Partecipano alla seduta la Direttrice del GAL **Dott.ssa Francesca Seoni**, la quale provvede alla redazione della presente Delibera.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSE

VISTI

- la L. n. 241/90 e ss. mm. ii., art. 15 che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge e il comma 2 bis del medesimo articolo che dispone, tra l'altro che "[...] gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale ai sensi dell'art.1 comma 1 lett.9 bis del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005, o con altra firma qualificata pena nullità degli stessi [...]"
- la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 concernente "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

- il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice del CRP Digitale), come modificato e aggiornato dal Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, che sancisce il c.d. principio della Priorità digitale (Digital first);
- il D.Lgs. del 7.3.2005, n. 82 art. 24 recante la disciplina sulla firma digitale;
- il D.L. del 14.03.2013, n.33 recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il Decreto Legislativo 31/03/2023, n. 36, recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il Decreto Legislativo 31/03/2023, n. 36 all'art. 13 suddetto, al comma 6, che rimanda le definizioni del codice all'allegato I.1 che stabilisce nell'articolo 1 lettera e) che è organismo di diritto pubblico qualsiasi soggetto anche avente forma societaria purchè:
 - 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
 - 2) dotato di personalità giuridica;
 - 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico";
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2010, in materia di cooperazione tra amministrazioni pubbliche, che specifica che è possibile ricorrere allo strumento dell'accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, quando ricorrono i seguenti presupposti:
 - l'accordo in argomento regola e consente l'effettiva realizzazione degli interessi congiunti sopra descritti e comuni alle due parti contraenti, che li perseguono come propri compiti istituzionali;
 - l'accordo si basa su una reale ripartizione delle responsabilità pubbliche e dei compiti che sono assegnati ad entrambe le parti;
 - l'accordo prevede solo il ristoro dei costi sostenuti, escludendosi la realizzazione di un profitto;
- la Delibera n. 918 del 31 agosto 2016 dell'Anac, la quale ha ulteriormente precisato che: "Sulla base dell'orientamento del giudice comunitario, tenuto conto anche degli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato e come anche indicato dall'Autorità nel parere sulla normativa AG/07/15/AP del 18.02.2015, i presupposti legittimanti la sottoscrizione di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici possono così riassumersi: 1) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; 2) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; 3) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; 4) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri";
- Lo Statuto del GAL Ogliastro, allegato B all'atto n. 33691 approvato dall'Assemblea Straordinaria del GAL in data 19 maggio 2017, in particolare l'Art. 27 che dispone che l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria del Consorzio è affidata al Consiglio Direttivo;

CONSIDERATO

che questo tipo di cooperazione tra amministrazioni pubbliche non interferisce con l'obiettivo principale delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, ovvero la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri, "poiché l'attuazione di tale cooperazione è retta unicamente da considerazioni e prescrizioni connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico e poiché viene salvaguardato il principio della parità di trattamento degli interessati di cui alla direttiva 92/50, cosicché nessun impresa privata viene posta in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti" (Corte giust.Comm.ue 9 giugno 2009 in C480/06, Stadt Halle e RPL Lochau, punti 50 e 51) (Cons. Stato Sez. III, Sent.n. 6014/2013);

che gli accordi organizzativi di cui al citato art. 15, hanno valenza generale e gli enti pubblici possono "sempre" utilizzare lo strumento convenzionale per concludere tra loro accordi organizzativi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (Cons. Stato Sez. III, Sent. n. 1132/2018);

che per la Corte di Giustizia Europea quanto per la giurisprudenza domestica risulta ormai prevalente la tesi funzionale, in forza della quale possono considerarsi organismi di diritto pubblico tutti gli enti, compresi anche quelli aventi forma societaria, purché non svolgano attività industriale o commerciale.

Per quanto sopra esposto, possono considerarsi organismi di diritto pubblico sia il Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari che il Gal Ogliastro quali soggetti deputati all'attuazione e all'elaborazione di Strategie di sviluppo locale e dei relativi Piani di Azione;

il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari che il Gal Ogliastro, a norma dell'art.2 e dell'art.1 comma 1-ter della L.241/90, sono tra i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative che assicurano un livello di garanzia in materia di pubblicità e trasparenza non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni, come previsto dalla L. 241/1990. Inoltre, possiedono il requisito della personalità giuridica poiché le persone giuridiche di diritto privato (società consortili a responsabilità limitata senza scopo di lucro, generalmente) o associazioni riconosciute o fondazioni di partecipazione, in cui possono configurarsi i due soggetti il Gal Sulcis e il Gal Ogliastro, hanno il detto requisito soggettivo per la classificazione quale organismo di diritto pubblico;

Essi hanno il potere di auto-organizzazione o autonomia interna (si dotano di un proprio regolamento

organizzativo come gli enti territoriali che lo compongono), emanano atti amministrativi equiparati ad atti dello Stato (ad es. i decreti di finanziamento), hanno potere di controllo e certificazione (sulle attività svolte e sulle risorse pubbliche gestite), hanno potere di autotutela amministrativa di tipo anche decisorio diretto, etc. Pertanto il Gal Sulcis e il Gal Ogliastro, pur essendo controllati da privati, hanno prerogative analoghe a quelle di un ente pubblico;

Il Gal Sulcis e il Gal Ogliastro per quanto in premessa, si configurano come "organismi di diritto pubblico" e ai medesimi, pertanto, si applica la normativa sui procedimenti amministrativi, e, nello specifico, l'art. 15 l.241/90;

VISTA

La convenzione prot. n. 10312/Conv/98 sottoscritta con il Centro Regionale di Programmazione in data 20 dicembre 2024, dal Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari in qualità di capofila e coordinatore dei 17 Gruppi di Azione Locale della Regione Sardegna.

CONSIDERATO

che al GAL Sulcis è stato affidato dalla convenzione succitata il compito di sviluppare le seguenti attività:

- pianificare, organizzare e realizzare le iniziative propedeutiche alla partecipazione della Regione Sardegna all'Esposizione universale Expo 2025 Osaka Kansai, promuovendo un significativo coinvolgimento del sistema economico e culturale della Sardegna e massimizzando le potenziali ricadute sul territorio regionale;

- pianificare, organizzare e realizzare azioni di supporto all'attuazione degli interventi destinati allo sviluppo locale e alla crescita di competitività e di innovazione del sistema economico, sociale e culturale della Regione Sardegna e al marketing territoriale.

VISTO

Il Piano operativo approvato dal Centro Regionale di Programmazione in data 29/01/2025.

PREMESSO

Che il GAL Sulcis in base alla convenzione deve dare attuazioni alle attività previste nel Piano operativo approvato dal CRP in data 29/01/2025 e ossia:

- Supporto alla predisposizione della procedura per l'organizzazione e gestione degli eventi di promozione territoriale
- Azioni di animazione territoriale
- Attività di assistenza tecnica e accompagnamento alle imprese
- Organizzazione delle attività di avvicinamento e propedeutiche alla partecipazione della Regione Sardegna all'Expo 2025 Osaka Kansai
- Organizzazione delle attività di supporto all'attuazione degli interventi destinati allo sviluppo locale e alla crescita di competitività e di innovazione del sistema economico, sociale e culturale della Regione Sardegna e al marketing territoriale.
- Monitoraggio e valutazione
- Azioni di comunicazione

Che il GAL Ogliastro, nell'ambito della propria attività, provvede a:

- Partecipare agli incontri e alle riunioni di presentazione delle attività relative all'organizzazione degli eventi territoriali;
- Supportare il Gal Sulcis nelle attività di animazione territoriale per la partecipazione delle imprese del territorio di competenza all'avviso pubblico per la partecipazione agli eventi territoriali;
- Supportare il Gal Sulcis nelle attività di istruttoria tecnico amministrativa per la partecipazione delle imprese dei territori di competenza all'avviso pubblico per la partecipazione agli eventi territoriali (ricezione delle manifestazioni di interesse, istruttoria di ricevibilità e ammissibilità delle domande);
- Supportare e collaborare con il Gal Sulcis per l'organizzazione degli eventi internazionali, fornendo assistenza tecnica alle imprese selezionate e per la partecipazione agli eventi dei loro rappresentanti e la spedizione dei prodotti.

Pertanto tutto ciò sopra considerato, l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;

per quanto sopra esposto, relativamente alle finalità istituzionali del GAL Sulcis e del Gal Ogliastro, la collaborazione tra le amministrazioni può garantire il perseguimento degli obiettivi assegnati in merito alle strategie di sviluppo e di sostegno alle attività di impresa, concepite nell'ambito di un approccio unitario nella gestione delle fonti finanziarie e nel percorso di territorializzazione delle politiche di sviluppo;

così come specificato nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2010, in materia di cooperazione tra amministrazioni pubbliche, è possibile ricorrere allo strumento dell'accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, quando ricorrono i seguenti presupposti:

l'accordo in argomento regola e consente l'effettiva realizzazione degli interessi congiunti sopra descritti e comuni alle due parti contraenti, che li perseguono come propri compiti istituzionali;

l'accordo si basa su una reale ripartizione delle responsabilità pubbliche e dei compiti che sono assegnati ad entrambe le parti;

l'accordo prevede solo il ristoro dei costi sostenuti, escludendosi la realizzazione di un profitto;

il ricorso a moduli consensuali fra pubbliche amministrazioni per la gestione delle attività formative è stato indicato, quale modalità preferenziale, dalla Direttiva n. 10/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica

il Gal Ogliastro ha interesse a collaborare con il Gal Sulcis poiché le attività in questione sono rilevanti per l'attività istituzionale dell'ente e tale interesse può qualificarsi "comune" ai sensi del richiamato art. 15 della L. n. 241/90;

per quanto sopra detto sussistono le condizioni per stipulare il presente l'Accordo di Collaborazione, ai sensi del succitato art. 15;

il presente Accordo prevede un mero rimborso delle spese sostenute e non un corrispettivo, considerato l'interesse pubblico comune perseguito dalle Parti.

All'unanimità di voti,

DELIBERA

- **DI PRENDERE ATTO** delle premesse in quanto parte integrante e sostanziale;
- **DI APPROVARE** l'accordo di collaborazione ex art. 15 della L. 241/1990 con il GAL Sulcis allegato alla presente delibera in quanto parte integrante e sostanziale di essa;
- **DI DARE MANDATO** alla Direttrice a sottoscrivere l'accordo succitato;
- **DI DARE MANDATO** alla struttura tecnica del GAL ad adottare tutti i procedimenti necessari per dare attuazione alla presente delibera.

La presente Delibera viene sottoscritta come segue

IL PRESIDENTE
F.to (Dott. Vitale Pili)

IL SEGRETARIO
F.to (Dott.ssa Luisella Lobina)